



COMUNE DI GIOIOSA MAREA

Provincia di Messina

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE

N. 18 del 26-02-2019

Oggetto: **DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI OGNI TIPO DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE E BICCHIERI DI VETRO E LATTINE; DIVIETO DI CONSUMARE IN LUOGO PUBBLICO BEVANDE DI QUALSIASI GENERE CONTENUTE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "70[^] EDIZIONE DEL CARNEVALE STORICO GIOIOSANO DEL MURGO".-**

IL SINDACO

PRESO ATTO dello svolgimento delle sfilate relative alla manifestazione della 70^a edizione del Carnevale storico Gioiosano del Murgo 2019, che avrà luogo nei giorni 28 febbraio 2019, 4 e 5 marzo 2019, che interesserà piazze e vie del centro urbano e della Fraz. S. Giorgio, con previsione di importante afflusso di pubblico;

VISTE le disposizioni impartite con circolari n. prot. 0033498 del 28.03.2018 e 0078375 del 27.07.2018 della locale Prefettura, in materia di Safety e Security, nonché le prescrizioni da adottare in occasione di manifestazioni Carnascialesche con sfilata di carri in movimento dettate in sede di Comitato Provinciale per la Sicurezza pubblica tenutosi in data 21.02.2019, trasmesse con nota prot. 0014987 datata 23.02.2019 dalla Questura di Messina;

ATTESA la necessità di adottare misure idonee, che impediscano il verificarsi di situazioni di pericolosità determinate dall'abuso di alcolici e dall'uso improprio di contenitori di vetro e lattine, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e per garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico con particolare riferimento all'adozione di un provvedimento per vietare la vendita, l'introduzione e il consumo all'interno del corteo carnascialesco e nelle aree pubbliche limitrofe al circuito della sfilata dei carri, di alimenti e bevande fornite in contenitori di vetro e/o lattine nonché il consumo di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore;

CONSIDERATO che il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro o di latta in concomitanza degli orari in cui si svolgono le sfilate, debba essere esteso agli esercizi pubblici e commerciali che somministrano e/o vendono bevande in questo Centro urbano e nella Fraz. S. Giorgio

TENUTO CONTO, che il divieto di somministrazione e vendita di alcolici e superalcolici ai minori e a persone in evidente stato di ebbrezza o in stato di alterazione da alcol risulta già imposto da normativa in materia di pubblici esercizi;

RITENUTO di limitare l'efficacia del provvedimento per i tempi connessi alla predetta manifestazione ;

VISTI:

- **Il TULPS e relativo Regolamento di esecuzione ;**
- **L'art.54, del D.lgs 267/2000, e ss mm;**
- **L'art.7 bis D.lgs 267/2000 e smi in tema di sanzioni amministrative;**
- **La L.R. 28/99**

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

A tutti i titolari di esercizi pubblici e commerciali presenti nel centro urbano di Gioiosa Marea e nella Fraz. S. Giorgio, in concomitanza con gli orari di svolgimento delle sfilate che avranno luogo nei giorni 28 Febbraio, 4 e 5 Marzo 2019, relative alla manifestazione della 70^a edizione del Carnevale Gioiosano 2019, il cui calendario è stato reso pubblico con relativi manifesti **il divieto, di somministrare e/o vendere per asporto bevande alcoliche, superalcoliche e di ogni tipo, in contenitori di vetro o di latta.**

La somministrazione delle bevande nei pubblici esercizi venga effettuata esclusivamente in contenitori di carta o plastica.

Di vietare l'introduzione, la detenzione e il consumo, all'interno del corteo dei carri e nelle aree pubbliche limitrofe al circuito della sfilata, di alimenti e bevande fornite in

contenitori di vetro e/o lattine, nonché il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore,

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- Al Prefetto di Messina;
- Alla questura di Messina;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Gioiosa Marea;

 Che venga resa nota a tutti i titolari degli esercizi commerciali e pubblici nel centro urbano di Gioiosa Marea e della fraz. S. Giorgio.

E' fatto obbligo a chi spetta di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 del c.p., le trasgressioni alla presente saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25.00 a euro 500.00, così come stabilito dall'art. 7bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii..

La presente Ordinanza sostituisce la numero 15 del 14/02/2019.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO

F.to Dott. Ignazio Alfonso Spano'

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DELL'ATTO

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente:

dal **26-02-2019** al **13-03-2019**

Li _____

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Cinzia CHIRIELEISON

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
